

## **INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI**

### **ART. 1**

I rappresentanti del Comune devono essere Consiglieri Comunali o scelti tra cittadini eleggibili alla carica di Consigliere Comunale che offrono sufficienti garanzie di rispettare l'impegno a cui vengono chiamati e per i quali non sussistono conflitti d'interesse con l'incarico da espletare.

### **ART. 2**

Il Sindaco, nel caso in cui sia prevista per legge, regolamento o statuto dell'Ente, Azienda o Istituzione la rappresentanza delle minoranze, prima di procedere alla nomina o alle designazioni di cui trattasi, invita i Capigruppo consiliari di minoranza a designare, per iscritto, il candidato o i candidati aventi i requisiti di cui al precedente articolo.

Le designazioni devono pervenire entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso della mancata comunicazione della designazione entro il termine predetto, il Sindaco provvederà autonomamente.

### **ART. 3**

Il Sindaco può, con provvedimento scritto e debitamente motivato, da notificarsi all'interessato, procedere alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni qualora:

- a) Venga accertata l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive negli organi presso cui sono stati nominati, salvo quanto diversamente stabilito dagli Statuti e Regolamenti degli Enti, Aziende ed Istituzioni;
- b) Venga rilevata la mancanza di conformità delle scelte operate dal rappresentante con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di ciascun ruolo.

Qualora successivamente alla nomina si accerti quanto indicato nel precedente punto a) – b), il Sindaco ne muove contestazione al rappresentante comunale notificandogli motivato invito a presentare le proprie deduzioni. L'interessato ha 15 (quindici) giorni di tempo per formulare le proprie controdeduzioni.

### **ART. 4**

Il provvedimento di revoca va comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta utile, unitamente al provvedimento di surroga che dovrà essere adottato entro trenta giorni dal verificarsi della revoca e nel rispetto delle modalità di cui agli articoli precedenti.

### **ART. 5**

Compete pure al Sindaco la pronuncia di decadenza nei confronti di un rappresentante nei cui confronti risulti una situazione di incompatibilità o incapacità prevista dalla legge, dallo Statuto Comunale e Regolamenti, o dagli Statuti o Regolamenti degli Enti, Aziende ed Istituzioni nei cui organi il rappresentante figura quale componente.

## **ART. 6**

In caso di morte, dimissioni o decadenza per il verificarsi di situazioni di incompatibilità od incapacità previste dalla legge o regolamenti, dallo Statuto Comunale, dagli Statuti e Regolamenti degli Enti, Aziende ed Istituzioni interessati, il Sindaco, nel rispetto degli indirizzi di cui agli articoli precedenti, provvede, nei termini più solleciti e comunque entro trenta giorni dal verificarsi degli eventi di cui trattasi, alla surroga, nel rispetto delle modalità di cui ai precedenti articoli.

## **ART.7**

Le dimissioni producono effetto dalla data della notifica ed accettazione del decreto di surroga. Il provvedimento di revoca produce effetto dalla data della notifica ed accettazione del decreto di surroga.

La comunicazione della decadenza produce effetto, salvo diverse indicazioni della Legge, Statuto o Regolamento, dal giorno della comunicazione stessa all'interessato.